



N. 1/2020 SENT.
N. 3212/2014 R.G.A.C.
N. CRON.
N. RES

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO

in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott. C., ha
emesso la seguente

*atto:
opposizione
e
DI*

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3212/2014 R.G.A.C.C., dell'anno
2014 trattenuta in decisione all'udienza del 29 Luglio 2019, avente ad oggetto
“opposizione a decreto ingiuntivo” ed iscritta a ruolo il 24/10/2014

PROMOSSA DA

1. **Comune di Agrigento in persona del sindaco pro Tempore** elettivamente domiciliato in Agrigento (Piazza Pirandello) presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dall'Avv. F.

attore opponente



CONTRO

- 1) Il corrente in Agrigento
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Astuto ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Salvatore Astuto sito in Agrigento
Via Dante

Convenuto - opposto

- 2) C rappresentato e difeso
dagli A

Terzo chiamato in causa

- 3) I rappresentato e difeso
dall'.....
- 4) Il rappresentato e difeso
dall'.....
- 5) Il
- 6) Il r
- 7) Il

Terzi chiamati/costituiti in giudizio



- Quindi a seguito del detto servizio l'opposto vantava un credito di €. 13.790,00 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria.
- Che a seguito della presentazione delle fatture il Comune provvedeva al pagamento di €. 7.372,47 e per la differenza sottopone al consiglio Comunale la proposta per il riconoscimento del debito fuori bilancio, ma il consiglio non adottava alcuna deliberazione in merito.
- Quindi, l'opposto ritenendo la delibera prova scritta di riconoscimento di debito avviava il giudizio monitorio ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo in danno del comune di Agrigento.
- Quindi l'opponente sosteneva che il decreto non poteva essere concesso e quindi veniva reclamata la revoca, stante che non sussisteva alcuna obbligazione del Comune di Agrigento, in quanto non sussiste alcun contratto scritto, l'atto autorizzativo alla spesa, l'esistenza di copertura finanziaria con imputazione della spesa al relativo capitolo di bilancio, la attestazione della relativa annotazione effettuata dal dirigente dei servizi Finanziari della Pubblica Amministrazione.
- Quindi veniva sostenuto che la mancanza di uno dei requisiti impedisce che sorga alcuna obbligazione a carico dell'Ente. Quindi veniva sostenuto che l'opposto ha prestato i servizi indicati nel ricorso in mancanza di tutti i superiori requisiti voluti dalla norma e dalla consolidata giurisprudenza, né la proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce prova scritta del debito e riconoscimento dello stesso, ma il Consiglio Comunale con delibera n. 142 dell'8/7/2014 non ha riconosciuto la legittimità di tale debito e quindi nessuna obbligazione è sorta per l'Ente Comunale.



- Ancora in via subordinata e senza alcun recesso veniva sostenuto che il Tribunale aveva errato nell'ingiungere il pagamento degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria.
- Quindi l'opponente/attore Comune di Agrigento, chiedeva al Tribunale di dichiarare che il comune di Agrigento non è tenuto al pagamento nei confronti del e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Si costituiva nel giudizio il quale con la propria comparsa di risposta osservava contrapponeva e ribadiva quanto appresso:
 - A) in via preliminare veniva sostenuta la sussistenza del rapporto obbligatorio tra il Comune di Agrigento ed il e precisamente diversamente da quanto rilevato dal Comune di Agrigento come è provato documentalmente la Giunta Comunale con provvedimento n. 142 del 30/12/2011 aveva preso atto della problematica relativa alle spese da sostenere per ricovero dei nuclei familiari in strutture ricettive in esecuzione delle ordinanze sindacali di sgombero emesse a seguito dei crolli verificatesi nel centro storico di Agrigento nell'Aprile del 2011, tanto che in ossequio al detto deliberato il Direttore generale dell'Ente con provvedimento n. 11 del 30/12/2011 provvedeva all'impegno della somma di €. 100.000,00 al capitolo n. 9120 "spese mantenimento cittadini centro storico a seguito ordinanze di sgombero".



- Ed ancora il Dirigente dei servizi Contabili e Finanziari apponeva il proprio visto del 30/12/2011 di regolarità contabile alla determinazione n. 11/2011 impegnando la spesa all'intervento capitolo 9120 Impegno n. 11344. Quindi sussistono i requisiti per l'insorgenza dell'obbligazione dello stesso Comune di Agrigento stante l'atto autorizzativo alla spesa, l'imputazione della spesa al capitolo di bilancio attestata dalla annotazione effettuata dal dirigente in questione, ed ancora il pagamento dell'acconto di €. 7.372,47 a fronte della complessiva somma di €. 13.790,00 legittima la richiesta avanzata attraverso il giudizio monitorio e l'insorgenza dell'obbligazione a carico dell'Ente Comunale.
- Comunque veniva chiesta la chiamata in causa del *Γ*, laddove infatti il Giudice ritenesse che l'obbligazione del Comune di Agrigento non è sorta il rapporto obbligatorio interporrebbe tra l'opposto e lo stesso Dott. *C*, infatti nella remota ipotesi in cui si dovesse dichiarare che l'obbligazione non è sorta nei confronti dell'Ente Comunale in quanto vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 1 dell'Art. 191 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 lo stesso *C* deve essere condannato al pagamento della somma di €. 6.417,53 oltre interessi moratori dalle scadenze al soddisfo e rivalutazione monetaria.
- Ancora veniva sostenuto che il contratto è stato redatto per iscritto, poiché la predetta proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce riconoscimento del debito, comunque in ogni caso la forma scritta del contratto non è elemento essenziale. Ma ancora qualora il contratto fosse ritenuto



- invalido per assenza di forma scritta, vi sarebbe un arricchimento ai danni dell'opposto per avere il Comune di Agrigento ricevuto il servizio richiesto.
- Ancora veniva sostenuta la sussistenza della prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo, laddove le fatture, l'estratto autentico dei registri contabili e il riconoscimento del debito contrattuale sottoscritto dal Responsabile del procedimento [redacted] si appalesano più che sufficienti per provare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito attraverso il giudizio monitorio.
 - Quindi l'opposta chiedeva al Tribunale di concedere la provvisoria esecutorietà al decreto opposto, di essere autorizzato alla chiamata del terzo [redacted] [redacted] - Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Agrigento, di rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto confermando il decreto ingiuntivo de quo, in subordine condannare il [redacted] al pagamento di €. 6.417,53 ovvero ancora gradatamente condannare il Comune di Agrigento sempre al pagamento della somma di €. 6.417,53 quale indennizzo dall'arricchimento senza causa ovviamente oltre interessi e rivalutazione monetaria.
 - Con Vittoria di spese Competenze ed onorari.
 - Quindi con provvedimento del 22/1/2015 è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo [redacted] e fissata l'udienza del 2/7/2015. Alla detta udienza a scioglimento della riserva il Giudice accordava il termine per promuovere il tentativo di conciliazione e fissava l'udienza del 5/5/2016. Alla detta udienza il terzo chiamato in causa [redacted] sollevava il difetto di legittimazione passiva e reiterava la istanza di chiamata in causa di altri terzi già avanzata con



la propria comparsa di costituzione e risposta. All'uopo il Giudice autorizzava la chiamata dei terzi per come richiesto da [redacted] e fissava l'udienza del 15/12/2016.

- Quindi si costituivano nel giudizio I [redacted] [redacted], mentre risulta non costituito in giudizio e pertanto contumace [redacted].
- Il terzo chiamato in causa [redacted] attraverso la propria comparsa di costituzione e risposta e chiamata di terzi, sostanzialmente ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva ha chiesto il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti ed in subordine nel caso fosse accertata una propria responsabilità ex art. 191 Comma 4 D.Lgs n. 267/2000 sosteneva la riconducibilità del rapporto nei confronti dei terzi chiamati, sostenendo appunto che la propria posizione è inscindibile e connessa a quella degli Amministratori e Dirigenti che a vario titolo hanno partecipato alla stesura degli atti e pertanto chiedeva al Tribunale intanto di rigettare la domanda avanzata nei propri confronti perché infondata in fatto ed in diritto e comunque stante il proprio difetto di legittimazione passiva, in subordine qualora venisse accertata una propria responsabilità chiedeva al Tribunale di condannare in solido con lo stesso i terzi chiamati in causa e comunque rilevava in ogni caso l'indebito arricchimento del Comune di Agrigento e pertanto chiedeva in via riconvenzionale la liquidazione in favore dello stesso di un indennizzo quantificato in un importo del tutto corrispondente rispetto a quello che quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare.
- Con Vittoria di Spese, competenze ed onorari.



- Si costituivano in giudizio i terzi chiamati in causa I, che sostanzialmente attraverso le proprie comparse di costituzione e risposta hanno chiesto il rigetto delle domande avanzate nei loro confronti e spiegate dal terzo chiamato in causa in quanto infondate in fatto ed in diritto.
- E precisamente l'....., nella qualità di Sindaco pro tempore ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva, ha sostenuto che l'Organo Politico detta le linee di indirizzo ma spetta ai Dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica quindi l'ordinanza sindacale n. 110 del 4/5/2011 investiva a pieno titolo l'Ufficio Solidarietà Sociale affinché fossero garantiti attraverso gli idonei provvedimenti adeguato ristoro ai soggetti che non avevano trovato adeguato ristoro presso parenti o familiari, restando quindi la responsabilità del detto Dirigente nel compiere i conseguenti provvedimenti.
- L'..... attraverso la propria comparsa di costituzione e risposta ha avanzato la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa azionata in giudizio e comunque in quanto le stesse sono inammissibili, infondate in fatto ed in diritto.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Il Dott. §..... attraverso la propria comparsa di costituzione e risposta sollevava il proprio difetto di legittimazione passiva ed in ogni caso chiedeva il rigetto della domanda avanzata da in quanto infondata in fatto ed in diritto nei propri confronti.



- Il [redacted] attraverso la propria comparsa di costituzione e risposta ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva, ha sostenuto che la domanda nei propri confronti è da ritenersi infondata in fatto ed in diritto.
- La [redacted] attraverso la propria comparsa di costituzione e risposta ha sostenuto la inammissibilità della chiamata in causa della stessa, quale conseguenza dell'inammissibilità della chiamata in causa del [redacted], dichiarare il difetto di legittimazione passiva e comunque rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
- Con Vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Vale la pena puntualizzare che all'udienza del 15/12/2016 si svolgeva la udienza di comparizione delle parti, venivano accordati i termini ex art. 183 6° comma ed il giudizio rinviato al 09/11/2017. Quindi a scioglimento della riserva assunta alla detta udienza il giudice nominava CTU/Contabile la [redacted] e fissava l'udienza per il giuramento per il 15/2/2018. Alla detta udienza prestava giuramento il CTU e la causa rinviata al 8/11/2018. Alla detta udienza la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni al 25/7/2019. Alla detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc.
- Quindi – si ribadisce - che sulla base della documentazione in atti, della CTU/Contabile il Giudice ha posto la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge all'udienza del 25/7/2019 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.



narrare il proprio punto di vista in ordine alla assenza di contratto e di obbligazione, narrando che l'opposto aveva prestato i servizi in mancanza dei requisiti voluti dalla legge e che poiché il Consiglio Comunale non ha riconosciuto la legittimità di tale debito, quindi nessuna obbligazione è sorta per l'Ente, pur riconoscendo di avere corrisposto per i servizi ricevuti la somma di €. 7.372,47 a fronte del complessivo di €. 13.790.00. Ma tale assunto contrasta con le stesse risultanze della CTU, laddove lo stesso ha rilevato che la prestazione di servizio fornita dal [redacted] rientra nella definizione di transazione commerciale fornita dal D.Lgs 231/2002 laddove sostanzialmente vi è stato un ritardo nei pagamenti è lecito determinare gli interessi legali moratori.

- 3) E precisamente il CTU a pag. 8 della relazione staggisce in €. 10.177,70 l'importo dovuto all'opposto e precisamente €. 6.417,53 (saldo per la prestazione effettuata) ed €. 3.760,17 (interessi legali moratori), mentre a Pag. 9 della CTU secondo il 2° sistema di calcolo staggisce in €. 10.337,64 e precisamente €. 6.417,53 (Saldo per la prestazione effettuata) ed €. 3.920,11 (rivalutazione monetaria – secondo indici Istat).
- 4) Orbene, non vi è dubbio per come bene sostenuto dall'opposto che sussisteva il rapporto obbligatorio fra il Comune di Agrigento ed il [redacted], in quanto lo stesso per come acclarato dagli atti e documenti prodotti è inconfutabilmente sorto in adempimento alle ordinanze sindacali in via d'urgenza, che contemplavano la collocazione degli sgomberati presso strutture ricettive a cura e spese del Comune e conseguentemente non trova applicazione l'art. 191 Comma 1 del D.Lgs 267/2000 che è relativo alla diversa ipotesi di



rapporto negoziale sorto a seguito di una libera scelta da parte delle parti.

- 5) Ma vi è di più il Comune di Agrigento per stessa ammissione ha provveduto a pagare in parte le fatture emesse dall'opposto e precisamente a fronte di €. 13.790,00 ha provveduto al pagamento di €. 7.372,47, negando il pagamento a saldo laddove vi è stato attraverso gli stessi prodotti atti il pieno riconoscimento del proprio debito e vi è di più il pagamento del predetto acconto conferma la legittimità della procedura amministrativa e l'insorgenza dell'obbligazione in capo all'Ente Comune di Agrigento.
- 6) Tutto ciò è indicativo quindi se ne deduce che non essendo condivisibili le tesi avanzate dall'opponente e non avendo provato alcunchè l'opponente è debitore dell'intero importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto che va integralmente confermato con il rigetto della spiegata opposizione.
- 7) Appare pacifico che le argomentazioni avanzate dal ricorrente ma non supportate da valide prove fanno ritenere che bene ha fatto il Giudice del giudizio monitorio ad accogliere il ricorso ed ad ingiungere all'odierno opponente le somme di cui ai reclamati crediti, che certamente costituiscono valida e sufficiente prova per la emissione del decreto ingiuntivo.
- 8) Al riguardo si palesano corretti, logici e da condividere le valutazioni e considerazioni riportate dal convenuto opposto, laddove nel merito ha puntualizzato la corretta documentazione posta a base del giudizio monitorio e cioè le fatture, l'estratto autentico dei registri contabili e gli stessi atti e documenti posti in essere dallo stesso Ente, costituivano di certo idonea prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, così come il pagamento parziale



va inquadrato di certo come riconoscimento di debito.

9) Quindi in osservanza alla legge il Giudice del Giudizio monitorio bene ha compiuto nel ritenere idoneo il titolo di credito a corredo del ricorso ed ad emettere il decreto ingiuntivo in questione. L'opponente si è limitato a narrare una serie di questioni senza supportare di prova gli stessi, conseguentemente tutto ciò comporta il rigetto della domanda avanzata dall'opponente stante che la esposizione debitoria nella fattispecie si appalesa dimostrata e conclamata, anche attraverso alla CTU della Γ _____, che con corretta puntualità è giunta alle conclusioni che di fatto confermano l'esposizione dell'opponente nei confronti dell'opposta.

10) In conclusione il costrutto dimostra pacificamente la esposizione dell'odierno opponente nei confronti dell'opposta per le somme che hanno trovato corretta giustificazione nell'accoglimento del ricorso monitorio.

Invero in ordine alle eccezioni sollevate dall'attore, le stesse si sono rilevate **creative** tutto ciò non è stato provato nel corso della causa, anzi è stato dimostrato l'esatto contrario.

Ma ancora vale la pena sottolineare che il credito vantato dall'opposto, è stato provato nel giudizio monitorio che ha originato il Decreto Ingiuntivo opposto e comunque l'odierno opponente, si è limitato a sostenere apoditticamente una serie di questioni senza però supportare detto assunto di valide prove.

Ma vi è di più è pacifica l'utilità delle prestazioni rese dal L _____, rispetto alle finalità pubbliche cui sono stati preordinati gli atti posti in essere dall'Amministrazione, il debito dedotto in giudizio deve essere imputato



integralmente al Comune di Agrigento e non certo nei confronti dei Dipendenti, che anzi hanno svolto con diligenza le proprie attività lavorative per conto dell'Ente Comunale.

E' evidente in via conclusiva che il rapporto negoziale sorto in adempimento dei provvedimenti adottati "extra ordinem" in via d'urgenza, dal sindaco nella qualità di Autorità di Protezione Civile, non può che ricondursi in capo allo stesso Comune di Agrigento e ciò anche in assenza della previa individuazione delle somme da destinare alla spesa ovvero della stipula del contratto.

"Actore non probante, reus absolvitur"

In ogni caso nella fattispecie, è ampiamente accertato che l'opponente si è limitato a sostenere apoditticamente le proprie tesi, senza però minimamente supportare le proprie affermazioni con idonee ed inconfutabili evidenze probatorie, ovvero dimostrazione contabile che gli assunti del convenuto fossero errati e le pretese creditorie di cui al decreto ingiuntivo ultronee.

Non è stata fornita al Giudicante da parte dell'attore alcuna inconfutabile "prova" circa le narrate eccezioni formulate nell'atto di opposizione in ordine alle obbligazioni de qua.

Vale la pena ribadire che è pacifico e provato la sussistenza del rapporto obbligatorio tra I ed il Comune di Agrigento in quanto lo stesso è sorto in adempimento delle ordinanze sindacali emesse ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 adottate in via d'urgenza, dal Sindaco in qualità di autorità di Protezione civile, Pertanto nella fattispecie non trova applicazione l'art. 191 comma 1 del D.Lgs 267/2000, le stesse ordinanze prevedevano la collocazione degli sgomberati presso



strutture ricettive a cura e spese del Comune di Agrigento, che peraltro ha provveduto alla parziale esposizione per stessa propria ammissione e precisamente €. 7.372,47 a fronte di €. 13.790,00 ed il cui residuo di €. 6.417,53 contemplato nella delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio al Consiglio Comunale, tutto ciò non fa che confermare la legittimità dell'opposto di pretendere il pagamento della detta residua somma che ha trovato riconoscimento attraverso il giudizio monitorio.

Per quanto detto la domanda attorea va senz'altro rigettata e quindi l'opposizione a decreto ingiuntivo dispiegata e svolta nel presente giudizio merita di essere respinta.

“Actore non probante qui convenitur, etsi nihil ipse praestat, obtinebit”

Per gli effetti le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e dunque vanno poste a carico dell'attore, comprese quelle che vanno liquidate nei confronti del terzo chiamato in causa C. stante che nella fattispecie la chiamata in causa da parte dell'opposto si è di certo resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste sono risultate infondate rispetto al convenuto chiamante (Cass. Civile n. 7431/2012 e Cass Civ. n. 23552/2011) nonché quelle di CTU, mentre vanno compensate quelle fra il chiamato in causa Graceffa Giuseppe e tutti gli altri chiamati in causa,

P.Q.M.

- I - G.O.T. del Tribunale di Agrigento, definitivamente



pronunciando nel procedimento di primo grado n. 3212/2014 R.G.A.C.C. iscritto a ruolo da Comune di Agrigento (attore) contro F. Corrente in Agrigento (convenuto), C. (terzi chiamati in causa) nonché r. (terzo chiamato in causa /Contumace) uditi i procuratori delle parti disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa così provvede:

- Dichiarare la propria competenza
 - Dichiarare la contumacia di F. che non si è costituito in giudizio;
 - Approva la CTU della F. per farne parte integrante della presente sentenza.
- 1) Rigetta la domanda proposta dall'attore con la dispiegata opposizione a decreto ingiuntivo (del 23/10/2014 ritualmente notificato) e per l'effetto ritenere e dichiarare valido il decreto ingiuntivo n. 693/14 R.D.I. emesso dal Giudice del Tribunale di Agrigento il 22/7/2014 notificato il 19/8/2014 con conseguente mantenimento di ogni e qualsivoglia efficacia giuridica nei confronti dell'odierno ricorrente opponente.
 - 2) Accorda la provvisoria esecutorietà al decreto opposto
 - 3) Condanna l'attore/opponente Comune di Agrigento al rimborso in favore del Convenuto F. corrente in Agrigento, delle spese processuali, complessivamente liquidate in €, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge e le successive occorrenti.
 - 4) Condanna l'attore/opponente Comune di Agrigento al rimborso in favore del



terzo chiamato in causa C. n. 1/2020, delle spese processuali, complessivamente liquidate in €. 1.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge.

- 5) Condanna l'attore/opponente Comune di Agrigento definitivamente alle spese di CTU e liquidate in favore della Dott.ssa C. n. 1/2020 in €. 870,00 e poste provvisoriamente a carico del convenuto come da provvedimento del 3/6/2019.
- 6) Compensa le spese fra tutti i chiamati in causa.

Così deciso in Agrigento il 25/Novembre/2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Concetta VIRGA

IL GIUDICE

TRIBUNALE DI AGRIGENTO



Depositato in Cancelleria

Agrigento, il 07 GEN. 2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO